



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Magistrati

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Consigliere

[REDACTED] Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al
n. [REDACTED] R.G.

promosso da

[REDACTED], in
persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti [REDACTED] ed elettivamente
domiciliato nello studio del [REDACTED]
come da mandato in atti

ATTORE

Contro

[REDACTED]
rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED] ed
elettivamente domiciliati per legge presso la [REDACTED]
[REDACTED] di questa Corte (art. 81 r.d. 22-1-34) come
da mandato in atti

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI:



Per l'attore:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:

1. In via rescindente, accerti e dichiarare la nullità del lodo impugnato, per i motivi tutti esposti in atti, con ogni consequenziale pronuncia;

2. Successivamente per la fase rescissoria, in via preliminare, accerti e dichiarare che i Signori [REDACTED] sono decaduti dal ricorso, tardivamente proposto, dichiarandolo, quindi, nullo. Nel merito, respingere le richieste dei Signori [REDACTED] per mancanza di interesse all'azione, per cessazione della materia del contendere, perché inammissibili e infondate, accertando e dichiarando legittima, valida ed efficace la decisione del [REDACTED] di negare i tesserini A1 ai soci espulsi, per i motivi esposti in atti, ponendo le spese del procedimento di Arbitrato a carico di questi ultimi.

3. Respingere poiché decadute, inammissibili, tardive, infondate in fatto ed in diritto, e non provate, le domande e le eccezioni proposte dai convenuti.

4. Con vittoria dei compensi e delle spese sia del procedimento di arbitrato, sia del presente giudizio.

5. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c, in data 15/9/2015, da intendersi integralmente ritrascritte nel presente verbale di udienza.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande tardive e/o nuove di controparte".

Per i convenuti:

"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere l'atto di impugnazione di lodo ex art. 829 c.p.c., proposto perché inammissibile, improcedibile, infondato per le causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare il Lodo arbitrale emesso in data

13 Ottobre 2014".

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre ad accessori come per Legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 11 febbraio 2015, ritualmente notificato, il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ente avente ad oggetto l'incentivazione della ricerca e raccolta dei funghi, impugnava ex art. 829 cod. civ. il lodo arbitrale emesso in data 13 ottobre 2014, notificato in data 14 novembre 2014, che aveva:

- 1) dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a di consegnare ai ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] i tesserini di tipo A1 e conseguentemente condannato il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare e consegnare a [REDACTED] [REDACTED] i tesserini di Tipo A1 intestati ai loro congiunti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED];
- 2) determinato il compenso del Collegio Arbitrale in complessivi Euro 8.000,00 oltre CPA e IVA di legge, ponendone il pagamento a carico del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], fermo il vincolo di solidarietà delle parti



nei confronti degli arbitri per il pagamento del loro compenso e con diritto dei ricorrenti di ottenere in via di regresso il rimborso di quanto eventualmente dagli stessi già corrisposto al Collegio Arbitrale;

condannato il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a rifondere ai ricorrenti le spese di assistenza e difesa.

Oggetto di tale giudizio era stato l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità del diniego del rilascio dei tesserini di tipo A1 ai familiari dei ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la conseguente condanna del Consorzio al rilascio dei tesserini medesimi.

Infatti, i ricorrenti con lettera del 13/2/2013 avevano chiesto al [REDACTED] il rilascio -entro la data del 16/3/2013- dei tesserini di tipo A1 (spettanti ai familiari dei soci) per alcuni loro parenti, vedendosi respingere la domanda.

Con il primo motivo di impugnazione l'attore eccepiva la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4, 5, 9 e 12 cod. proc. civ. nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di tardività sollevata nel corso del procedimento arbitrale: la domanda arbitrale volta all'annullamento della deliberazione del C.d.A. del 21 febbraio 2013 di diniego di rilascio dei tesserini era stata proposta in data 8 aprile 2013, dunque oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2606 cod. civ. e dal regolamento del Consorzio.

Il Collegio arbitrale aveva respinto l'eccezione decidendo nel merito come invece non avrebbe potuto fare, per la tardività della domanda.

Secondo l'attore il lodo aveva affermato contraddittoriamente e illogicamente che l'eccezione era inammissibile perché sollevata solo nella memoria conclusiva, ma non si era



avveduto che essa era basata sul regolamento consortile che era stato prodotto in altro giudizio arbitrale connesso a quello che aveva originato la presente causa, e comunque discendeva dall'art. 2606 cod. civ. la cui previsione era solamente ripetuta dall'art. 11 del regolamento.

Doveva dunque trovare applicazione il termine decadenziale di 30 giorni invocato dal [REDACTED] con la conseguente improponibilità della domanda.

Con il secondo motivo, il Consorzio eccepiva la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4, 5, 9 e 12 cod. proc. civ. per difetto e contraddittorietà di motivazione e difetto di interesse alla decisione.

Il [REDACTED], con deliberazione del C.d.A. del 21 febbraio 2013, aveva riconosciuto il diritto dei soci di ottenere i tesserini di tipo "A1" per i familiari, ad esclusione di quelli che erano anche soci e che erano stati espulsi dal [REDACTED]

La domanda di arbitrato non aveva contestato la richiamata deliberazione, vertendo solamente sul fatto che in data 3 marzo 2013 il sig. [REDACTED] recatosi presso la sede del [REDACTED] per ritirare i tesserini, si era visto opporre un diniego verbale di rilascio dei tesserini per i soci che erano stati espulsi e per alcuni altri familiari: proponendo l'arbitrato i ricorrenti avevano dunque censurato solo un asserito comportamento materiale di diniego.

L'inammissibilità dell'arbitrato sotto tale profilo determinava la dedotta nullità, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Inoltre, in riferimento alle domande avanzate per l'ottenimento del tesserino A1 per i parenti non espulsi, ossia per [REDACTED] appariva evidente il difetto di interesse all'azione,



ex art. 100 c.p.c., alla luce del disposto della citata delibera del C.d.A. 21 febbraio 2013 di diniego di rilascio dei tesserini limitatamente ai soli soci espulsi e non agli altri.

Tale decisione del [REDACTED] aveva, peraltro, trovato conferma anche in sede arbitrale, con la produzione dei relativi tesserini e l'offerta degli stessi con la memoria del 13 marzo 2014, con conseguente cessazione della materia del contendere.

L'emissione dei tesserini dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale non era inutile perchè l'apertura della stagione di raccolta (1° maggio) costituiva l'unico termine rilevante.

La formale offerta dei tesserini (con la memoria 7 febbraio 2014) aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione: di ciò avrebbe dovuto prendere atto il lodo che invece, avendo pronunciato sul merito, era nullo ex art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., posto che il merito non avrebbe potuto essere deciso.

Il lodo impugnato era nullo anche perchè con riferimento ai soci espulsi ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) [REDACTED] non poteva ritenersi giuridicamente giustificata la domanda di rilascio di tesserini "A1" (quali familiari di altri soci), perché questo avrebbe consentito una inammissibile disapplicazione della decisione del C.d.A. del [REDACTED]. Considerazioni logiche, prima ancora che giuridiche, imponevano una tale conclusione, divenendo il provvedimento di espulsione che li aveva colpiti, altrimenti, facilmente aggirabile e perdendo la sanzione per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati il suo effetto.

L'art. 9 del regolamento, del resto, sanzionava la violazione delle regole associative con il ritiro dei tesserini e con il divieto di "concessione di ricerca e raccolta funghi su tutto



il territorio consortile": non era dunque possibile ritenere che i medesimi soggetti sanzionati con l'espulsione dal Consorzio potessero eludere la sanzione, ottenendo gli stessi tesserini, seppure a titolo di parenti di soci.

Il diritto del socio-proprietario di ottenere i tesserini di tipo "A1" per i propri congiunti non poteva consentire che il rilascio riguardasse anche parenti formalmente esclusi dal [REDACTED] a causa delle loro illegittime condotte.

Sussisteva, dunque, anche la nullità per contraddittorietà, ex art. 829, comma 1, n. 11, cod. proc. civ.

Ulteriore profilo di nullità del lodo si riscontrava, secondo l'attore, nel fatto che il Collegio arbitrale aveva fondato la propria decisione sul presupposto errato (ed irrilevante) che il 3 marzo 2013 fosse stata negata la consegna di tesserini A1 ai parenti non espulsi dei ricorrenti, fondando il proprio convincimento su una prova testimoniale del tutto inutile ed irrilevante, alla luce delle prove documentali offerte sia dal [REDACTED] (ossia i tesserini formalmente depositati in arbitrato), sia dai medesimi ricorrenti (ossia la nota del Presidente 22 febbraio 2013), che dimostravano come esso attore avesse dapprima comunicato l'autorizzazione all'emissione e la disponibilità a consegnare i tesserini in favore dei parenti non espulsi e poi - stante l'inerzia da parte degli interessati - li avesse emessi e prodotti in arbitrato, offrendoli formalmente con la memoria del 13 marzo 2014 (la formale condotta tenuta in sede arbitrale era equiparabile ad un'offerta banco judicis).

Si costituiva in giudizio il [REDACTED], chiedendo respingersi la domanda, vinte le spese.

Erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.



In corso di causa veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo impugnato formulata dall'attore.

Erano precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., la causa era decisa in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore deduce -col primo motivo- la violazione dell'art. 829, nn. 4, 5, 9 e 12 c.p.c.

Ora, non ricorre certamente la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. che concerne la violazione del principio del contraddittorio, non attenendo il vizio lamentato ad una simile violazione.

Neppure ricorre la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. ("se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato") perché l'attore non si duole di alcuna mancata pronuncia.

Rimane la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. ("se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso") e dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c. "se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823" (l'esposizione sommaria dei motivi; il dispositivo; la sottoscrizione degli arbitri), lamentando l'attore che la pronuncia arbitrale avrebbe dovuto sancire la tardività della domanda, mentre ha respinto tale eccezione senza motivare adeguatamente sul punto.



Osserva la Corte che gli arbitri hanno trattato la questione della tardività della domanda ed hanno spiegato le ragioni per cui è stata respinta.

Invero, il collegio arbitrale ha spiegato che tale eccezione non poteva essere accolta in quanto il [REDACTED] per la prima volta nella memoria autorizzata del 13/3/2014 aveva eccepito - peraltro in maniera del tutto generica - una asserita tardività dell'azione intrapresa dai ricorrenti e, solamente nella memoria conclusiva del 16/7/2014, aveva richiamato un termine di trenta giorni (asseritamente contenuto in un regolamento che sarebbe stato in vigore dalla stagione 2012) entro il quale avrebbe dovuto essere introdotto l'arbitrato; che essa era dunque tardiva e che il [REDACTED] non aveva comunque dimostrato la fondatezza della suddetta eccezione in quanto il regolamento consortile non risultava essere mai stato prodotto ritualmente in causa e non era stato neppure adeguatamente identificato nei suoi estremi e contenuto.

Non può certamente dirsi, pertanto, che la motivazione sia inesistente.

In ogni caso, costituisce orientamento consolidato, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il lodo è annullabile solo se gli arbitri non hanno spiegato le ragioni della loro decisione o lo hanno fatto in modo del tutto incomprensibile, mentre non vi è possibilità di ottenere dal giudice un sindacato in ordine all'erroneità della motivazione (cfr. Cass., S.U., n. 24785 del 2008).

Non appare fondata, quindi, la doglianza in questione.

Il secondo motivo di impugnazione si articola in vari profili di nullità.

Il primo profilo riguarda la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. ("se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione



dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso") perché il lodo avrebbe deciso il merito ma non avrebbe potuto farlo a causa della mancata impugnazione della delibera del C.d.A. del 21/2/2013 con la quale era stato riconosciuto il diritto dei soci di ottenere i tesserini per i familiari, eccetto per quelli che -già soci- erano stati espulsi.

Osserva la Corte che i ricorrenti hanno chiesto al Collegio arbitrale di accertare e dichiarare "l'illegittimità del diniego al rilascio dei tesserini di tipo A1 ai familiari" da parte del [REDACTED] e l'art. 13 dello statuto del [REDACTED] prevede che "per qualsiasi controversia tra il [REDACTED] e uno o più consorziati sarà fatto ricorso a giudizio arbitrale", senza limitare tale giudizio all'impugnazione di delibere consortili.

Vi era quindi comunque una controversia tra il [REDACTED] ed i consorziati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e questi ultimi hanno correttamente fatto ricorso all'arbitrato.

In ogni caso mai l'attore ha eccepito prima d'ora la mancata impugnazione della delibera dinanzi al Collegio arbitrale.

Il secondo profilo attiene all'eccepita carenza di interesse in capo ai ricorrenti relativamente ai tesserini per i familiari non espulsi: ora, l'offerta dei tesserini relativi ai familiari non espulsi da parte del [REDACTED] è avvenuta con la comparsa di costituzione e risposta e quindi dopo l'instaurazione del giudizio arbitrale; detti tesserini riportano la data del 20/4/2014, successiva di quasi un anno rispetto all'instaurazione del giudizio (8 aprile 2013); essi recano numeri progressivi (da 726 a 729) ben più elevati rispetto a quelli dei tesserini rilasciati nei giorni 2 e 3 marzo 2013 che riportano i numeri progressivi 323, 324 e 325:



sussiste pertanto la prova della mancata consegna nel termine richiesto del 16/3/2013 che ha giustificato la proposizione del giudizio arbitrale ed il persistere dell'interesse all'accertamento del diritto ad ottenere i tesserini in questione.

In ogni caso, si tratta di doglianza attinente al merito della vicenda non deducibile in questa sede.

Anche le ulteriori censure prospettate nello stesso motivo di impugnazione non possono trovare accoglimento. Esse sono state formulate con riferimento alla erroneità o contraddittorietà della motivazione.

Orbene, non può accogliersi l'impugnazione sotto il profilo del vizio di contraddittorietà della motivazione (art. 829, comma 1, n. 11), in quanto "la sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Appello Torino, 26/1/2010); "Il vizio previsto dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., avente ad oggetto la contraddittorietà delle disposizioni, ricorre solo allorchè vi sia contrasto fra le varie parti del dispositivo del lodo, a tal punto inconciliabili da rendere la pronuncia inesequibile. Per quanto concerne, invece, la contraddittorietà della motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che essa può determinare la nullità del lodo soltanto ove si traduca nella impossibilità di comprendere la *ratio*



decidendi per sostanziale inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5" (Appello Milano 7/11/2012).

Nel caso di specie non sussiste affatto l'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi*.

Infatti, gli arbitri hanno adeguatamente motivato la decisione, osservando che sono pacifici la qualità di soci dei ricorrenti ed i rapporti di parentela con i singoli soggetti per i quali hanno chiesto il rilascio dei tesserini A1.

Hanno ritenuto irrilevante, ai fini del rilascio dei tesserini di tipo A1 per i parenti, l'esclusione dal [REDACTED] [REDACTED], sul presupposto che quello dei ricorrenti è un diritto personale del singolo socio e non un diritto di cui si possa ritenere titolare il parente.

Pertanto, la perdita della qualità di socio a seguito di espulsione avrebbe impedito al socio escluso di ottenere il tesserino di tipo A (al quale sono collegate prerogative maggiori) ma non quello di tipo A1 (al quale sono collegate diverse e minori prerogative), in quanto familiare di altro socio.

Quanto alle posizioni degli altri congiunti non interessati da provvedimento di espulsione, il Collegio arbitrale ha accolto le relative domande poiché non è stata provata dal [REDACTED] la tempestiva offerta agli interessati dei tesserini, nonostante ne avessero fatto richiesta.

La *ratio decidendi* seguita dagli arbitri è quindi chiara e la decisione sul punto appare adeguatamente motivata.

In verità, l'attore intende riproporre in questa sede la ricostruzione del merito della vicenda, sul presupposto che esso sarebbe stato erroneamente deciso.



Orbene, con riferimento agli *errores in iudicando*, non è prevista alcuna possibilità di ottenere l'eliminazione del lodo lamentando un errore nella soluzione della questione di fatto, perché ingiusta, ossia contraria all'effettivo modo di essere dei fatti di causa, o perché irritualmente formatasi. Detta possibilità non sussiste neppure in via indiretta, ossia passando dal rilievo di un vizio di motivazione, atteso che è pacifico che di fronte al giudice dell'impugnazione del lodo si possa far valere solo la violazione dell'obbligo formale della motivazione e non anche un vizio analogo a quello disciplinato dall'art. 360 n. 5) c.p.c. In altri termini, il lodo è annullabile se gli arbitri non hanno spiegato le ragioni della loro decisione o lo hanno fatto in modo incomprensibile o contraddittorio. Mentre non vi è alcuna possibilità di ottenere dal giudice ordinario un sindacato in ordine all'insufficienza della motivazione, vale a dire un sindacato che, attraverso un vizio logico, porti all'annullamento del lodo sul rilievo che siano state violate regole sul metodo del giudizio di fatto.

La giurisprudenza di legittimità sul punto afferma che "In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823 c.p.c., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata" (Cass., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24785; v. anche Cass. n. 25137 del 2015).

Pertanto, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è impugnazione a critica ristretta, non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di controllo



sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.

La domanda attorea deve quindi essere respinta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminato.

Unico grado:

| | | |
|-------------------|---|---------|
| fase di studio | € | 1960,00 |
| fase introduttiva | € | 1350,00 |
| fase decisoria | € | 3305,00 |
| TOTALE | € | 6615,00 |

Non si applica il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002, in quanto non si tratta di una causa di appello ma di una controversia in unico grado di merito dinanzi alla Corte di Appello.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, respinge l'impugnazione proposta dal [REDACTED] avverso il lodo arbitrale emesso *inter partes* in data 13/10/2014;

condanna l'attore [REDACTED]
[REDACTED] alla rifusione, in favore dei convenuti [REDACTED]
[REDACTED], delle spese



del presente giudizio di impugnazione di lodo arbitrale che liquida in euro 6.615,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Genova, 22 novembre 2017

Il Presidente

[REDACTED]

Il Consigliere estensore

[REDACTED]

